Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 ottobre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DELL'11 OTTOBRE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 13 agosto 1983.

Approvazione di monografie di preparazioni galeniche per uso umano.

(5071)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **543**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « storia dell'archeologia classica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **544**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1983
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 luglio 1983.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Maria (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Maria (Argentina);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Maria (Argentina) è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1983
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 29

(5634)

DECRETO 22 luglio 1983.

Elevazione a vice consolato di seconda categoria della agenzia consolare di seconda categoria in Ponta Delgada (Portogallo).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Ponta Delgada (Portogallo);

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Ponta Delgada (Portogallo) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Ponta Delgada (Portogallo) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Lisbona e con la circoscrizione comprendente l'Isola di Sâo Miguel e l'Arcipelago delle Azzorre.

Art. 3.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1983

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1983
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 32

(5636)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 2 marzo 1978 riguardante l'affidamento della reggenza della sezione doganale di Zenna, dipendente dalla dogana di Luino, a personale doganale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Considerato che il Ministro delle finanze avvalendosi della facoltà di cui all'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, ha affidato con proprio decreto ministeriale 2 marzo 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 15 aprile 1978) la reggenza della sezione doganale di Zenna (Luino) a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Ritenuto che le aumentate correnti di traffico commerciale di automezzi pesanti rendono necessario il dispiegamento di tutte le formalità ed i controlli consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di verifiche doganali delle merci con la conseguente necessità di impiego del personale doganale e della Guardia di finanza;

Ritenuto che la reggenza della sezione di Zenna non può essere, per i sopra esposti motivi, affidata a sottufficiali della Guardia di finanza;

Decreta:

A parziale modifica dell'articolo unico del decreto ministeriale 2 marzo 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 15 aprile 1978) la reggenza della sezione doganale di Zenna, dipendente dalla dogana di Luino, è affidata al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Roma, addì 20 settembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(5660)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi, emessi per lire 3.700 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 706802/66-AU-31 in data 23 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 116, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1983, a ventiquattro mesi, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi con decreto ministeriale n. 707228/66-AU-31 del 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1983, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 143;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 23 febbraio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli

ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 709322/66-AU-31 in data 9 maggio 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 23 febbraio 1983, ad accertare in nominali lire 3.700 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1983, emessi per lire 3.700 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, a partire dal 1° settembre 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 24 febbraio ed il 27 agosto di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sara aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° marzo 1983 - rimborsabili il 1° marzo 1985 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.110.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.700 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 555.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° settembre 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 555.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1983
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 291

(5450)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 giugno 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 aprile 1982 concernente le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 7 Industria, foglio n. 224, con il quale sono state stabilite le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di innovazione tecnologica;

Vista la delibera del CIPI in data 30 marzo 1983, integrativa dei punti 2.1.2 e 5 della delibera dello stesso organo in data 30 marzo 1982;

Visto che a seguito della predetta delibera del CIPI le imprese interessate agli interventi del « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » di cui allo art. 14 della surrichiamata legge 17 febbraio 1982, n. 46, debbono fornire elementi di conoscenza non previsti dal predetto decreto 28 aprile 1982;

Ritenuto, pertanto, che occorre modificare in modo significativo sia lo schema di domanda sia la maggior parte dei rimanenti elementi indicati nell'allegato *A* al predetto decreto 28 aprile 1982, per cui è opportuno sostituire l'intero predetto allegato *A* con un nuovo testo aggiornato;

Decreta:

Articolo unico

Il proprio decreto in data 28 aprile 1982 è modificato nel senso che la tabella *A* allo stesso allegata è sostituita dalla nuova tabella *A* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1983
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 36

ALLEGATO *A*

Schema di domanda di finanziamento a valere sul « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica » (da inviare in due copie).

Spett.le Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Via Molise, 2 - ROMA

La . . . . (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa della richiedente), intendendo realizzare presso i propri insediamenti industriali di . . . . (luogo dove si svolgerà il programma), un programma di innovazione tecnologica della prevista durata di . . . . aventi per oggetto . . . . . ., chiede l'intervento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della normativa vigente a fronte di una spesa totale preventiva di Lit. . . . . .

Si prevede di richiedere l'erogazione delle agevolazioni secondo la seguente tempistica (in non più di sette soluzioni): tempistica . . . . (da indicare solo nel caso di richiesta anche del contributo).

Per quello che concerne eventuali apporti per l'esecuzione del programma, richiesti a qualunque titolo ad altri organi pubblici, vi precisiamo che . . . . . . (elencare finanziamenti già richiesti ed ottenuti).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti elementi:

A) notizie sull'azienda;

B) descrizione sul tema e del programma di innovazione;

C) motivazioni e possibili conseguenze del programma sotto il profilo economico industriale.

Le persone con le quali codesto Ministero potrà prendere contatto per ulteriori delucidazioni sono . . . (nomi, qualifiche, recapiti ed indirizzi telefonici).

Firma

. . . .

A) NOTIZIE SULL'AZIENDA.

1) Ragione sociale.
2) Veste giuridica.
3) Sede legale.
4) Elementi atti a consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'accertamento della sussistenza del requisito della « stabile organizzazione in Italia di cui al punto 1.1 della delibera del CIPI 30 marzo 1982.
5) Stabilimenti di produzione (ubicazione, superfici coperte, natura dei prodotti, organici suddivisi in laureati, diplomati, altri).
6) Estremi di iscrizione alla Camera di commercio.
7) Capitale sociale e sua ripartizione.
8) Capitale fisso. (Nota 1).
9) Principali partecipazioni della richiedente (valori delle partecipazioni e settori di attività delle collegate).
10) Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.
11) Ramo di attività (principali attività produttive dell'azienda, eventuali concessioni tecniche o commerciali, licenze).
12) Notizie di settore (struttura del mercato, posizioni detenute concorrenza).
13) Organizzazione e struttura dell'azienda nel campo della produzione e innovazione (personale tecnico, attrezzature di particolare rilievo, ecc.).
14) Personale in forza negli ultimi due esercizi e alla data di presentazione della domanda (dirigenti, impiegati, operai; ricorsi alla Cassa integrazione guadagni).
15) Vendite in quantità e valore degli ultimi due esercizi suddivisi per prodotti e linee di prodotto.
16) Incidenza delle esportazioni negli ultimi due esercizi.
17) Programmi aziendali (investimenti produttivi e altre iniziative previste a breve termine).
18) Previsioni di vendita e reddittuali per l'esercizio in corso.
19) Investimenti nell'ultimo biennio.
20) Situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi da riportare nei seguenti prospetti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
Attività a breve termine		
1) Cassa		
2) Depositi bancari .		
3) Titoli obbligazione .		
4) Titoli azionari .		
5) Effetti portafoglio .		
6) Crediti clienti .		
7) Crediti garantiti .		
8) Anticipi a fornitori .		
A)		
Attività diverse		
9) Scorte magazzino .		
10) Materie prime .		
B)		
11) Brevetti		
12) Partecipazioni .		
13) Costi plur. da amm. .		
14) Crediti dubbi .		
15) Ratei risconti attivi .		
C)		
Immobilizzazioni tecniche		
16) Stabilimenti e impianti		
17) Macchine e attrezzi		
D)		
Immobili		
18) Urbani .		
19) Suoli edificatori .		
E)		
20) Perdita		
F)		
Tot. gen. (A-B-C-D-E-F)		

PASSIVO	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
Passività a breve termine		
1) Debiti bancari		
2) Debiti fornitori . . .		
3) Debiti vari		
4) Fondo imposte e tasse		
5) Fondo rischi crediti .		
6) Eff. pass. fornitori .		
7) Anticipi clienti . . .		
8) Rate mutui		
G)		
Passività a medio e lungo termine		
9) Fondo ammort. brev.		
10) Fondo ammort. imm.		
11) Mutui immobili . . .		
12) Fondo indenn. anz. .		
13) Ratei risconti pass. .		
16) Soci c/finanz.		
H)		
Patrimonio		
17) Capitale		
18) Riserve ord.		
19) Finanz. soci resp. ill.		
20) Ris. straord.		
I)		
22) Utile precedente . . .		
23) Utile		
L)		
Tot. gen. (G-H-I-L)		

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI

	ANNO	%	ANNO	%
Produzione				
Vendite				
Costruz. interne impianti				
Variaz. semilav. e prodotti				
A)		100		100
Costi di produzione				
Acquisti				
Variaz. materie prime				
Consumi				
Lavorazioni esterne				
Costi industriali				
Costi commerciali				
Costi amministrativi				
B)				
Valore aggiunto (A-B) = C)				
Costo del lavoro D)				
Margine operativo (C-D)				
Oneri finanziari . . . . (—)				
Oneri fiscali . . . . (—)				
Ammortamenti . . . . (—)				
Risultato netto industriale				
Proventi vari . . . . (+)				
Oneri vari . . . . (—)				
Risultato netto di competenza				

B) DESCRIZIONE DEL TEMA E DEL PROGRAMMA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

1) Titolo del programma di innovazione tecnologica.

2) Problemi che il programma intende affrontare e risolvere. (Trattare con ampiezza in relazione all'attuale stato della tecnica e dell'organizzazione produttiva nel settore interessato)

3) Tipo di avanzamento tecnologico e modalità tecniche di realizzazione.

4) Si articoli il programma di innovazione in capitoli. Per ogni capitolo si descrivano:

le attività di cui è previsto lo svolgimento secondo le fasi di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione;

gli obiettivi di cui è previsto il conseguimento.

Nel caso in cui non siano presenti tutte le fasi menzionate indicare la correlazione tra le fasi modulari presenti.

5) Personale direttamente addetto al programma con la ripartizione analitica delle categorie di appartenenza.

6) Per lo svolgimento del programma è previsto un incremento degli organi tecnici negli insediamenti industriali di n. . (categoria).

7) Data di inizio del programma.

8) Data prevista di fine programma.

9) Luogo o luoghi di svolgimento del programma (precisare se localizzati in zona Casmez).

10) Principali collaborazioni esterne (imprese, consulenti)

11) Previsione del costo dei singoli capitoli del programma ripartito secondo le seguenti voci di spesa.

Costo del personale (Nota 2)		. . . .
Spese generali (Nota 3)		. . . .
Commesse interne		. . . .
Prestazioni di terzi	nazionali	. . . .
	esteri	. . . .
Investimenti:		
acquisti esterni	nazionali	. . . .
	esteri	. . . .
produzione interna		. . . .
Materiali	nazionali	. . . .
	esteri	. . . .
Imprevisti (+ 10 % delle spese ancora da sostenere alla data di presentazione della domanda)		. . . .
Totale generale		. . . .

Per il punto 11) l'impresa deve fornire una ripartizione tra la quota del programma già svolta e quella da svolgere.

Indicare in percentuale la quota del programma che viene realizzata all'estero.

Precisare nel caso di programmi realizzati in territori diversi dal Mezzogiorno la quota di detti programmi che trovino nel Mezzogiorno applicazioni industriali.

Fornire dettagli sulle seguenti voci di spesa:

personale: (ore di lavoro previste suddivise per le categorie di appartenenza);

commesse interne: (descrizione delle principali attività previste);

investimenti: (breve descrizione di quanto si intende acquistare con l'indicazione della percentuale che si ritiene debba essere imputata alle fasi successive alla preindustrializzazione);

prestazione di terzi: (descrizioni delle principali attività previste).

C) MOTIVAZIONI E POSSIBILI CONSEGUENZE DEL PROGRAMMA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO INDUSTRIALE.

1) Aspetti attuali e prospettici del mercato nel settore dei beni o dei servizi oggetto dell'innovazione:

principali problematiche settoriali;

andamento del mercato negli ultimi anni e suoi prevedibili sviluppi;

principali concorrenti italiane ed estere.

2) Obiettivi economici del programma, precisando in particolare:

quote di mercato e fatturato vendite in Italia e all'estero al momento di entrata in regime del programma.

3) La rilevanza dell'occupazione attualmente impegnata in attività produttive coinvolte nel programma.

4) La rilevanza del fatturato attuale dell'impresa in detti prodotti, sia in termini assoluti, sia in termini relativi al fatturato totale dell'impresa, sia in termini relativi al valore della produzione nazionale.

5) Le quote di mercato già acquisite dall'impresa in detti prodotti sia a livello nazionale che internazionale.

6) L'incidenza attuale del fatturato totale, per quanto si riferisce ai prodotti in questione.

7) La dinamica dell'ultimo triennio della domanda nazionale ed internazionale.

8) La attuale situazione della bilancia commerciale italiana nei prodotti coinvolti dal programma.

9) L'esistenza o rilevanza di eventuali effetti del programma di innovazione su altri settori industriali nazionali.

10) L'eventuale rilevanza del programma di innovazione dal punto di vista di risparmi energetici; e/o miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

Note:

(1) Immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato.

(2) L'azienda deve indicare la retribuzione annua media della categoria di appartenenza comprensiva di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie; con l'indicazione dell'anno in riferimento.

Nel caso che la voce costo del personale determinata, prendendo come base la retribuzione sopradetta, tenga conto anche dell'incremento previsto nel corso di realizzazione del programma per il costo del personale, indicare il relativo criterio di maggiorazione.

(3) L'ammontare delle spese generali non può superare il 25 % del costo del personale.

(5627)

DECRETO 16 settembre 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Gutter International, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 26 agosto 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Gutter International, con sede in Milano, via A. F. Stella n. 5, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dello art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Tra-

versa, e autorizzata per anni due la continuazione dello esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Gutter International, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Gutter International, con sede in Milano, via A. F. Stella n. 5, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, e posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5656)

DECRETO 28 settembre 1983.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Estigas sarda, in Cagliari, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, con il quale è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria la S.p.a. Estigas sarda, con sede in Cagliari, quale società collegata con la Liquigas italiana S.p.a. di Milano;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 febbraio 1983, con il quale è stata disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Visto il programma relativo alla suddetta impresa formulato dal commisario dott. Enrico Baldazzi in data 10 febbraio 1983, e successivamente integrato con nota del 29 giugno 1983;

Visto il parere favorevole espresso su detto programma dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge n. 95 sopra richiamata;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1983 con il quale, su conforme parere espresso dal CIPI nella riunione del 20 luglio 1983, è stata autorizzata l'esecuzione del programma citato;

Vista la nota 2 settembre 1983, con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi fornisce precisazioni in merito alle indicazioni del programma riguardanti la revoca della continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Estigas sarda, citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, con decorrenza dal 1° ottobre 1983.

Il presente decreto sarà comunicato all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5658)

DECRETO 1° ottobre 1983.

Norme per disciplinare l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi finiti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776;

Vista la legge 27 novembre 1982, n. 873;

Vista la legge 20 dicembre 1982, n. 924;

Viste le direttive (CEE) n. 68/414 del 1968 e n. 72/425 del 1972;

Ritenuta la necessità di emanare norme per disciplinare l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi finiti;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che intendono importare nel territorio della Repubblica italiana prodotti petroliferi finiti sono tenuti a presentare preventivamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, un programma annuale e trimestrale di importazione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1983 tutti coloro che importano prodotti petroliferi finiti debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, alla fine di ciascun mese il prodotto importato nello stesso mese, il quantitativo di ciascun prodotto importato e accertato dagli uffici doganali e l'indicazione dell'impianto presso il quale si impegnano a mantenere per un periodo di dodici mesi la scorta che deve essere pari al 5% della quantità accertata all'atto dell'importazione.

Art. 3.

A partire dal 1° ottobre 1983 i titolari di impianti di lavorazione e di deposito di prodotti petroliferi sono tenuti ad effettuare la denuncia delle importazioni di prodotti petroliferi finiti avvenute nei rispettivi impianti con l'indicazione per ciascun prodotto della data della importazione, del quantitativo, del proprietario della merce. Gli stessi titolari di impianti sono tenuti ad effettuare denuncia mensile dei quantitativi detenuti a scorta nei propri impianti per operazioni di importazione.

Art. 4.

Sono esclusi dalla disciplina di cui agli articoli precedenti i prodotti petroliferi importati dall'estero ed introdotti negli stabilimenti di lavorazione per essere sottoposti ad ulteriore lavorazione. Sono altresì escluse dall'obbligo di cui ai precedenti articoli le nazionalizzazioni di prodotti ottenuti da lavorazioni di greggio effettuate da raffinerie italiane per conto di committenti esteri.

Sono invece sottoposti alla predetta disciplina i prodotti destinati a semplici operazioni di miscelazione, di etilazione e di colorazione.

Art. 5.

Le scorte che gravano sull'importazione di prodotti concorrono alla scorta d'obbligo complessiva del Paese.

Roma, addì 1° ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(5669)

DECRETO 5 ottobre 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Cosmefin, in Milano, alla procedura d'amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 23 agosto 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cosmefin, con sede in Milano, via Primaticcio n. 159, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Cosmefin, quale società collegata con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cosmefin, con sede in Milano, via Primaticcio n. 159, collegata alla S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari (Genova) il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5657)

DECRETO 5 ottobre 1983.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Premix, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria le S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica meridionale, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Augusta, in data 11 aprile 1980, le S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, ICIR, in data 30 aprile 1980, le S.p.a. Liquifarm Cip Zoo, Meridalma - Meridionale alimenti e mangimi, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, in data 12 maggio 1980, le S.p.a. Immobiliare agricola commenda, Liquifarm - Gruppo industria alimentare (G.I.A.), I.Pla.Ve. - Industria plastiche e vernici, Immobiliare Liquigas, Liquichimica sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale - CEBIN, Liquichimica del Basento, Liquichimica Premix, in data 5 giugno 1980, la S.p.a. Liquigas italiana in data 15 luglio 1980, le S.p.a. Estigas sarda, Estigas Città, Domogas, in data 28 febbraio 1981, la S.p.a. Cip Zoo in data 15 febbraio 1982;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982 con il quale e stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma relativo alle suddette società del gruppo Liquigas formulato dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Vista l'istanza in data 18 luglio 1983 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi, essendosi realizzato, nella parte riguardante la S.p.a. Liquichimica Premix, il programma citato con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare, chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Premix e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Ritenuto necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquichimica Premix, con sede in Milano, via Romolo Gessi n. 10, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Enrico Baldazzi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.p.a. Liquichimica Premix all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonchè a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(5659)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 agosto 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Consorzio maglieria artigiana romagnola - Co.Ma.R. », in Imola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Consorzio maglieria artigiana romagnola - Co.Ma.R. », con sede in Imola (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r. l. « Consorzio maglieria artigiana romagnola - Co.Ma.R. », con sede in Imola (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Carlo Fiorentini in data 15 marzo 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il prof. dott. Sanzio Zoli, nato a Forlì il 3 dicembre 1928, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di servizi collettivi «S. Basilio» Soc. coop. a r.l., già Società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Dolce Morso, in S. Basilio Mottola (Taranto), costituita per rogito notaio avv. Francesco Cascio in data 18 marzo 1955, repertorio n. 5485, registro società n. 2312, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Giovanni Nicastri.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la «Società cooperativa edilizia Apollo a responsabilità limitata», in Ronco all'Adige (Verona), costituita per rogito notaio Rodolfo Dioguardi il 21 marzo 1970, repertorio n. 110666, registro società n. 6401, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Donato Bragantini.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa fra lavoratori «La Silanese» a r.l., in Silanus (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Cesare Piras in data 11 luglio 1945, repertorio n. 2861, registro società n. 428, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Graziano Muzzetto.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la «Società cooperativa edificatrice fra i dipendenti Selt Valdarno a r.l.», in Firenze, costituita per rogito dott. Edilio Ritzu il 22 agosto 1949, repertorio n. 5670, registro società n. 9604, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Franco Lucchesi.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa «G.I.P.» - Gruppo ideativo produttivo - Soc. coop. a r.l., in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Antonio Giacalone il 7 dicembre 1977, repertorio n. 33160/12031, registro società n. 7836, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giustino Ortenzi.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Gruppo autogestito l'Iperbole», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Luigi Bettini in data 29 agosto 1973, repertorio n. 50637, registro società n. 3165, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carmelo Macaluso.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società «Cooperativa alloggi impiegati Orbetello», con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito notaio avv. Giuseppe La Gamba in data 25 febbraio 1958, repertorio n. 25022, registro società n. 882, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Ferraro.

(5550-5640)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Osma sud (già Osma), in Napoli

Con decreto ministeriale 24 settembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 346.006.000, dovuto dalla S.p.a. Osma sud (già S.a.s. Osma), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5639)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

«334-AR»: Bianchi Marcello, in Arezzo.

Provincia di Cagliari:

«32-CA»: Maranesi Arnaldo, in Cagliari.

Provincia di Milano:

«702-MI»: Lavezzoli Giordano, in Milano.

Provincia di Roma:

«224-Roma»: Breschi Grazia, in Montecompatri.

Provincia di Treviso:

«48-TV»: Petrini Sante, in Loria.

Provincia di Vicenza:

«519-VI»: A.C.O. - Oreficeria di Arsego L. & C. S.n.c., in Torri di Quartesolo;

«995-VI»: Golden-Gate di Borgato Sandro & C. S.n.c., in Vicenza;

«1002-VI»: Italian Silver Export - I.S.E. S.r.l., in Vicenza;

«1014-VI»: Fontana Fernanda, in Grumolo delle Abbadesse.

(5539)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura del marchio di identificazione dei metalli preziosi «1101-VI».

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Mecom S.p.a., in Vicenza, già assegnataria del marchio in oggetto, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati. Si rende noto, inoltre, che la ditta medesima ha dichiarato nei modi di legge che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Vicenza.

(5540)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 6 ottobre 1983: «Riduzione temporanea delle scorte di riserva di prodotti petroliferi». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 276 del 7 ottobre 1983).

Al primo e al secondo comma dell'articolo unico del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «... dalla data *del presente decreto*.», leggasi: «... dalla data *anzidetta*.».

(5672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di ematologia).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di ematologia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta:

1) fisiologia e fisiopatologia ematologiche;

2) ematologia sperimentale e fisiopatologia dell'emostasi;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I concorrenti che, superata la prova orale tecnica, siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal precedente art. 1, dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 162

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . in . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di ematologia).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . c.a.p. . via . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5590)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di epidemiologia e biostatistica).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, con il quale, in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è stata determinata in duecentocinquanta posti la nuova dotazione organica relativa al ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto con un aumento, nel ruolo in questione, di cinquantuno posti;

Considerato che un terzo dei posti recati in aumento nel ruolo sopra citato, corrispondente a diciassette posti, va conferito, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto predetto in possesso dei requisiti prescritti;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/*b* allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto nel pronunciarsi sulle modalità di espletamento di diciassette pubblici concorsi, per titoli ed esami, a ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto medesimo ha espresso il parere di mettere a concorso ex art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 i suddetti diciassette posti di ricercatore ripartiti, come segue, tra i vari laboratori e servizi: batteriologia e micologia medica (tre posti), biologia cellulare (un posto), ematologia (un posto), epidemiologia e biostatistica (un posto), farmacologia (due posti), fisiopatologia di organo e di sistema (un posto), immunologia (un posto), metabolismo e biochimica patologica (un posto), tossicologia applicata (due posti), tossicologia comparata ed ecotossicologia (un posto), ultrastrutture (un posto), virologia (un posto) e servizio elaborazione dati (un posto);

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato nella citata seduta del 21 dicembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità di cui un posto è riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto medesimo in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di epidemiologia e biostatica.

I suddetti tre posti sono ripartiti per gruppi come segue:

A) *Primo gruppo*: due posti di cui un posto riservato ai sensi del primo comma del presente articolo. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria o in scienze biologiche.

B) *Secondo gruppo*: un posto. Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in matematica o in fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale si intende concorrere ed indicato nel precedente art. 1, conseguito in una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopraindicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Nel caso che con una stessa domanda si chieda di concorrere per più gruppi di posti, sarà considerato valido, ai fini dell'ammissione al concorso, il gruppo indicato per primo nella medesima.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame. La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

A) PRIMO GRUPPO - Due posti

Prove scritte:

1) metodologie epidemiologiche;

2) indagini epidemiologiche finalizzate all'intervento preventivo;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: soluzione di un problema sanitario con metodi epidemiologici.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

B) SECONDO GRUPPO - Un posto

Prove scritte:

1) metodi statistici ed analisi di dati epidemiologici;

2) pianificazione di indagini epidemiologiche;

3) « traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese » oppure « sintesi, nella stessa lingua, di un brano di argomento scientifico in lingua inglese » (a scelta del candidato).

Prova pratica con relazione scritta su: utilizzazione della strumentazione e dei metodi inerenti alle materie delle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1983, verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I candidati che, avendo partecipato al concorso per il gruppo di posti di cui alla lettera *A*) del precedente art. 1, abbiano superato la relativa prova orale tecnica e siano riservatari ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per beneficiare della riserva prevista dal citato art. 1 dovranno presentare un certificato di servizio, redatto nelle prescritte forme, che attesti tale loro posizione.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nell'ambito del gruppo di posti di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del bando il posto riservato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sarà attribuito a colui che, tra i riservatari, abbia riportato il più alto punteggio.

Il posto di cui al precedente comma che non sia conferibile a norma del comma medesimo sarà attribuito, secondo l'ordine di graduatoria, al candidato non riservatario risultato idoneo nel gruppo di posti in questione.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti e le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti scoperti in altro gruppo.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire

di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificazione dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine utile di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego verranno corrisposti il trattamento economico, le competenze accessorie e le indennità dovuti a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1983
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 93

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito)
nato a . . (provincia di . .) il .
e residente dal (*a*) . . in .
(provincia di . . .) c.a.p. . . via .
n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità (laboratorio di epidemiologia e biostatistica).

Il sottoscritto chiede di partecipare per il gruppo di posti di cui alla lettera . . . dell'art. 1 del bando del concorso in questione.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . ,

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: . . . . c.a.p. . . .
via . . . . . n. . . . numero telefonico . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(5591)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea o di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche e a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9 - Settembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1983, registro n. 6 Sanità, foglio n. 156, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di trentatre borse di studio a cittadini italiani provvisti di diploma di laurea, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1983, e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9 - Settembre 1983, è stato pub-

blicato il decreto ministeriale 29 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1983, registro n. 6 Sanità, foglio n. 158, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di *otto borse di studio* a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1983, e assegna ai vincitori le suddette borse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel secondo supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9 - Settembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1983, registro n. 6 Sanità, foglio n. 157, che approva le graduatorie di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di due borse di studio a cittadini stranieri provvisti di diploma di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1983, e assegna ai vincitori le suddette borse.

(5654)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 31, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 ottobre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 novembre 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 3 novembre 1983, ore 8,30.

(5686)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 134, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, istituto di tecnologie, aula biblioteca, piano terra, via Japigia n. 182, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 novembre 1983, ore 9,30;
seconda prova: 8 novembre 1983, ore 8,30.

(5667)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 novembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 novembre 1983, ore 9.

(5668)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 25-26 parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1981, registro 18, foglio 395, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarati i vincitori del concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale in prova, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 46, foglio n. 192.

(5562)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale sanitario presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di farmacista collaboratore;
centoquarantatre posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Potenza.

(400/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 277 dell'8 ottobre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Enea (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - Direzione centrale personale e sviluppo organizzativo: Diario della prova scritta del concorso per un posto di operatore tecnico-professionale in prova.

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana in Alessandria: Concorso pubblico per direttore.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 56.

Interventi straordinari per gli eventi calamitosi del maggio 1983 nelle province di Sondrio e di Brescia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

Per gli eventi calamitosi del maggio 1983 nelle province di Sondrio e Brescia, la regione Lombardia, sulla base ed entro i limiti dei contributi statali di cui al decreto-legge n. 294 del 20 giugno 1983 provvede secondo quanto previsto dalla presente legge nei territori interessati:

a) agli interventi di emergenza;

b) all'erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati;

c) alla realizzazione delle opere necessarie al ripristino della viabilità provinciale, comunale, vicinale e interpoderale;

d) alla realizzazione delle opere necessarie al consolidamento del territorio;

e) all'erogazione di contributi alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche;

f) al ripristino delle opere di urbanizzazione primaria;

g) agli interventi per le attività agricole;

h) alle opere di sistemazione idraulico-forestali.

Art. 2.
Interventi di emergenza

Gli interventi di emergenza di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sono indirizzati in via prioritaria alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino delle infrastrutture primarie per le attività e gli insediamenti civili e le attività economiche locali e sono disposti, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegati, su relazione del servizio provinciale per il genio civile o del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione in rapporto alle rispettive competenze.

Per gli interventi attinenti la viabilità e le infrastrutture civili si applica l'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

Per gli interventi relativi alle attività agricole si applica l'art. 1, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per gli interventi attinenti alle opere idraulico-forestali si osserva quanto previsto dall'art. 3, secondo comma, n. 2, e terzo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

Sono altresì compresi negli interventi di cui al presente articolo i contributi per le iniziative di prima assistenza alle persone e di primo intervento per il ripristino delle infrastrutture già effettuate dai comuni interessati.

A tal fine i sindaci trasmettono al presidente della giunta regionale la documentazione inerente alle iniziative stesse entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Degli interventi disposti ai sensi dei commi precedenti è dato rendiconto mensile al consiglio regionale.

Art. 3.
Contributi per gli immobili distrutti o danneggiati ed alle imprese

Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui alle lettere *b*) ed *e*) del precedente art. 1 provvede, su conforme delibera di giunta, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato previo accertamento tecnico dei danni subiti dagli immobili e dalle strutture aziendali, fisse o mobili, su richiesta del sindaco del comune interessato.

L'accertamento è effettuato a cura dei servizi della giunta regionale competenti se del caso coadiuvati da consulenti tecnici scelti fra gli iscritti agli albi di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, i quali presenteranno relazione asseverata delle proprie operazioni effettuate.

I predetti contributi sono concessi nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile dai servizi regionali competenti.

Dei contributi disposti è data comunicazione mensile al consiglio regionale.

Art. 4.
Programma operativo

Gli ulteriori interventi regionali nel territorio della provincia di Sondrio ed in particolare quelli previsti dalle lettere *c*), *d*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 1 sono disposti dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato sulla base di un programma operativo approvato dal consiglio regionale entro il 31 dicembre 1983 anche per parti e in tempi distinti, ai sensi del successivo art. 5.

Il programma operativo individua il territorio interessato dagli interventi di cui alla presente legge, gli obiettivi specifici da raggiungere, gli interventi da attuarsi direttamente dalla Regione e quelli da effettuarsi dalle province e dai comuni interessati secondo le rispettive competenze, i tempi di attuazione di ciascun intervento, l'ammontare delle somme destinate ad ognuno di essi, nonché le modalità di controllo sulla gestione operativa e finanziaria.

Il programma operativo può stabilire in caso di necessità, valutata d'intesa con i comuni interessati che l'esecuzione di determinate opere e lavori di competenza comunale sia demandata alla provincia sulla base di convenzioni con i comuni stessi.

Art. 5.
Predisposizione programma operativo

La giunta regionale predispone la proposta di programma operativo di cui al precedente art. 4 avvalendosi di un comitato tecnico consultivo istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 42/79 e composto da funzionari dei servizi della giunta regionale competenti per materia, da un tecnico dell'azienda regionale delle foreste, da un rappresentante del servizio tecnico della provincia di Sondrio designato dal presidente della stessa nonché da un consulente tecnico del comitato per l'elaborazione del progetto integrato per la Valtellina di cui alla legge regionale 19 maggio 1980, n. 61.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato su proposta del comitato tecnico consultivo può disporre gli studi e le ricerche sul territorio necessari alla definizione della proposta di programma operativo.

La proposta di programma è trasmessa per il parere alla provincia di Sondrio che acquisisce a tal fine il parere delle comunità montane, dei comuni e delle organizzazioni sociali ed economiche interessate.

Tale parere deve essere espresso nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione della proposta di programma operativo.

Acquisiti i pareri indicati la giunta regionale trasmette entro il 30 novembre 1983 per l'approvazione definitiva al consiglio regionale la proposta di programma.

Art. 6.
Attuazione programma operativo

L'approvazione del programma operativo tiene luogo della approvazione dei progetti in esso inclusi, ed in particolare, per quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *h*) del precedente art. 1, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituisce se del caso, approvazione di variante agli strumenti urbanistici.

I progetti degli interventi previsti dal programma operativo e non inclusi direttamente nello stesso sono trasmessi dagli enti o servizi competenti alla giunta regionale che li approva

avvalendosi del comitato tecnico-consultivo di cui al primo comma dell'art. 5 ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma.

Art. 7.
Accertamenti tecnici

Per l'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge il presidente della giunta regionale, il presidente della provincia e i sindaci dei comuni interessati possono effettuare, anche a mezzo di delegati, ispezioni nei luoghi ed accertamenti tecnici, nonché assumere sommarie informazioni presso i singoli interessati o presso terzi, anche avvalendosi dei consulenti tecnici di cui al precedente art. 3, secondo comma.

Art. 8.
Procedure e disposizioni finanziarie

La Regione è autorizzata a prelevare con decreto del presidente della giunta o con deliberazione della giunta regionale le somme stanziate dal successivo art. 9 secondo quanto previsto dalla presente legge.

Per gli interventi disposti dal programma operativo, di cui al precedente art. 4, la ripartizione delle relative somme fra le categorie di intervento è fissata dal programma stesso.

Una somma pari a quella già spesa dalla Regione per far fronte ai primi interventi, relativi agli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia e di Sondrio nel maggio 1983, mediante l'utilizzazione del finanziamento, iscritto al capitolo 1.4.5.4.4.5.16 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ed autorizzato per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, viene stornata dai capitoli 1.1.7.1.9.1698 e 1.1.7.1.9.1699, di cui al successivo art. 9, al sopracitato cap. 1.4.5.4.4.536 per la reintegrazione delle disponibilità finanziarie del capitolo stesso determinate per il 1983 dall'art. 28 della legge regionale 21 febbraio 1983, n. 14.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, gli uffici regionali competenti sono autorizzati a compiere i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 9.
Norma finanziaria

Per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio 1983 nelle province di Brescia e Sondrio:

a) è autorizzata nel triennio 1983-85 per le finalità previste dal precedente art. 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), la spesa di lire 80.000 milioni di cui lire 15.000 milioni nel 1983, lire 30.000 milioni nel 1984 e lire 35.000 milioni nel 1985;

b) è autorizzata per il 1983, per le finalità previste dal precedente art. 1, lettere *g*) ed *h*), la spesa di lire 80.000 milioni.

Nell'ambito della somma complessiva di cui al comma precedente sino a lire 9.000 milioni sono destinati ad interventi da effettuare nella zona della provincia di Brescia colpita dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1.

Al finanziamento degli oneri previsti dal precedente primo comma si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali disposte con decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, già iscritte negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e nei quadri di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, con deliberazione della giunta regionale 21 giugno 1983, n. 29619.

In relazione alle determinazioni di cui al presente articolo:

A) Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1) Stato di previsione delle entrate - Variazioni in aumento:

a) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di lire 38.500 milioni e di lire 3.500 milioni del:

cap. 2.1.1690 « Assegnazioni statali per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e per le sistemazioni idraulico-forestali ai sensi dell'art. 3, secondo comma, punto 2) e terzo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, a fronte di eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1983 nelle province di Brescia e di Sondrio » viene incrementata rispettivamente di lire 41.500 milioni e di lire 3.500 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di lire 15.000 milioni e di lire 6.000 milioni del capitolo 2.1.1692, la cui denominazione viene così modificata: « Assegnazioni statali per far fronte agli interventi di emergenza conseguenti agli eventi franosi verificatisi nel mese di maggio 1983 nel territorio delle province di Brescia e di Sondrio nonché per la concessione di contributi a proprietari di immobili distrutti o danneggiati e a imprese, per la realizzazione di opere di ripristino delle strade provinciali e comunali, vicinali ed interpoderali e di opere di consolidamento del territorio e per il ripristino di opere di urbanizzazione primaria » viene incrementata di lire 1.000 milioni per le previsioni di cassa.

2) Stato di previsione delle entrate - Variazione in diminuzione:

a) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di lire 41.500 milioni e di lire 3.000 milioni del cap. 2.1.1691 la cui denominazione è così modificata: « Assegnazioni statali per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio 1983 nel territorio di Brescia e di Sondrio nel campo della forestazione », è ridotta rispettivamente di lire 41.500 milioni e di lire 3.000 milioni.

3) Stato di previsione delle spese - Istituzione di nuova attività e di nuovi capitoli:

a) alla parte I, ambito 1, settore 7, finalità 1 è istituita l'attività 1.1.7.1.9. « Interventi speciali per le calamità naturali verificatesi nelle province di Brescia e di Sondrio »;

b) alla parte prima, ambito 1, settore 7, finalità 1, attività 9 sono istituiti:

il cap. 1.1.7.1.9.1698 « Interventi nel settore agricolo ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e per le sistemazioni idraulico-forestali ai sensi dell'art. 2, terzo comma, punto 1) e art. 3, secondo comma, punto 2) e terzo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, a fronte di eventi calamitosi verificatisi nel maggio 1983 nelle province di Brescia e di Sondrio » con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di lire 80.000 milioni e di lire 7.000 milioni;

il cap. 1.1.7.1.9.1699 « Interventi per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di maggio 1983 nel territorio delle province di Brescia e di Sondrio nonché per la concessione di contributi a proprietari di immobili distrutti o danneggiati e a imprese, per la realizzazione di opere di ripristino delle strade provinciali, comunali, vicinali e interpoderali e di opere di consolidamento per il ripristino di opere di urbanizzazione primaria » con una dotazione finanziaria di competenza e di cassa che viene determinata rispettivamente in lire 15.000 milioni e in lire 7.000 milioni.

4) Stato di previsione delle spese - Soppressione capitoli.

Sono soppressi i sottoindicati capitoli istituiti con deliberazione della giunta regionale 21 giugno 1983, n. 29619:

1.3.3.8.2.1693; 1.3.3.8.2.1694; 1.4.3.3.1.1695; 1.4.3.3.1.1696; 1.4.5.4.4.1697.

B) Ai quadri di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 sono apportate le seguenti variazioni:

1) Variazioni in aumento:

a) alla parte I, ambito 1, settore 7, finalità 1, attività 9 « Interventi speciali per calamità naturali nelle province di Brescia e di Sondrio » le previsioni di spesa sono incrementate rispettivamente di lire 95.000 milioni nel 1983, di lire 30.000 milioni nel 1984 e di lire 35.000 milioni nel 1985.

2) Variazioni in diminuzione:

a) alla parte I, ambito 3, settore 3, finalità 8, attività 2 « Prevenzione dei danni da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e relativo ripristino » le previsioni di spesa sono ridotte di lire 38.500 milioni nel 1983;

b) alla parte I, ambito 4, settore 3, finalità 3, attività 1 « Interventi per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica idraulico-forestale » le previsioni di spesa sono ridotte di lire 41.500 milioni nel 1983;

c) alla parte I, ambito 4, settore 5, finalità 4, attività 4 « Opere di difesa e di ripristino a fronte di calamità naturali » le previsioni di spesa sono ridotte di lire 15.000 milioni nel 1983 di lire 30.000 milioni nel 1984 e di lire 35.000 milioni nel 1985.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, lettera *a*), a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 10.
Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 7 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1983, *prot. n.* 22802/10222).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11: « Disciplina della classificazione alberghiera ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 16-*bis* - Norma transitoria. — In sede di prima applicazione della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, gli esercizi alberghieri e gli alberghi residenziali sprovvisti di uno o più requisiti obbligatori per l'attribuzione della classifica minima, purchè totalizzino, rispettivamente, almeno 30 o 45 punti, possono ottenere, a richiesta, di essere classificati con effetti limitati al 30 giugno 1984 tra gli alberghi ad una stella o tra gli alberghi residenziali a tre stelle a condizione che si impegnino a dotarsi entro la stessa data dei requisiti obbligatori mancanti.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, il comune accerta l'avvenuto adeguamento ai requisiti richiesti é in caso negativo dichiara la decadenza della classificazione attribuita e provvede alla revoca della relativa richiesta.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 7 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1983, *prot. n.* 21402/10225).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 58.

Contributi regionali per interventi edilizi urgenti, relativi a musei e altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge

1. Per la conservazione, la valorizzazione, il pubblico uso o l'accessibilità al pubblico dei musei e di altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali, la Regione approva piani annuali di contributi in conto capitale.

Art. 2.
Termini per la presentazione delle domande

1. Le domande degli interessati per l'inserimento delle proprie opere edilizie nel piano annuale di intervento finanziario devono pervenire alla giunta regionale — settore culturale e informazione — entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 3.
Requisiti per l'ottenimento del contributo relativamente a musei

1. Nel caso di musei, alla domanda devono essere allegati:

a) progetto esecutivo, con disegni in scala 1:100 con particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:50, con relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale di appalto, corredato dal parere favorevole della commissione edilizia del comune competente per territorio. I progetti esecutivi complessivi devono essere presentati articolati per stralci funzionali, con l'indicazione delle priorità degli stessi. Ogni stralcio non deve superare il costo di 200 milioni di lire;

b) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre o comunque da conservare nel museo, sugli spazi e sulle strutture di ricerca e di promozione didattico-culturale dello stesso;

c) atto di impegno del proprietario o legale rappresentante del museo a provvedere all'esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inserimento dell'intervento, o parte di esso, nel piano di cui al successivo art. 5, nonchè a mantenere l'accessibilità al pubblico e la destinazione specifica dell'immobile di sua proprietà a sede del museo secondo modalità da definirsi con apposita convenzione;

d) relazione che documenti quanto previsto ai punti *c*), *d*), *e*), *f*) del successivo art. 5, secondo comma, della presente legge;

e) dichiarazione, sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante che il museo non beneficia di contributi dello Stato, di enti locali territoriali o concessi da altre leggi regionali per la realizzazione dei lavori per i quali si chiede il finanziamento;

f) nulla-osta delle competenti soprintendenze nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché nulla-osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Gli orari di apertura dei musei sono commisurati alle caratteristiche dei beni ed eventualmente modificati con convenzioni da stipularsi fra il proprietario o legale rappresentante e il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato.

Art. 4.

Requisiti per l'ottenimento del contributo relativamente a complessi ed edifici monumentali

1. Nel caso dei complessi e degli edifici monumentali previsti dal precedente art. 1, alle domande devono essere allegati:

a) progetto esecutivo, con disegni in scala 1:100 con particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:50, con relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco prezzi e capitolato speciale di appalto, corredato dal parere favorevole della commissione edilizia del comune competente per territorio. I progetti esecutivi complessivi devono essere presentati articolati per stralci funzionali, con l'indicazione delle priorità degli stessi. Ogni stralcio non deve superare il costo di 200 milioni di lire;

b) nulla-osta delle competenti soprintendenze nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè nulla-osta della Regione nel caso di lavori su immobili che siano soggetti alla disciplina della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) relazione circa le caratteristiche tipologiche e strutturali del complesso o dell'edificio, corredata da eventuali note storico-critiche, nonché da un elenco descrittivo sia delle pertinenze che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico ed abbiano un diretto collegamento storico-artistico con l'immobile, sia delle raccolte o insiemi di beni culturali ivi ospitati;

d) inventario delle raccolte o insiemi di beni culturali di cui al precedente punto *c*);

e) documentazione anche fotografica dello stato di fatto con l'indicazione delle eventuali stratificazioni e aggiunte, nonché di ogni elemento artisticamente significativo;

f) atto di impegno del proprietario o del legale rappresentante del complesso o dell'edificio monumentale a provvedere alla esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inserimento dell'intervento o parte di esso nel piano di cui al successivo art. 5, nonché a garantire l'accessibilità al pubblico per un periodo non inferiore a 15 anni secondo le modalità che saranno concordate con la Regione con apposita convenzione;

g) dichiarazione sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante che il complesso o l'edificio monumentale non beneficia di contributi dello Stato, di altri enti locali territoriali o concessi da altre leggi regionali per la realizzazione dei lavori per i quali si chiede il finanziamento;

h) parere delle competenti soprintendenze in ordine al valore culturale del bene immobile e delle sue pertinenze e della importanza dell'intervento progettato;

i) ove si tratti di immobile vincolato, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, copia della documentazione comprovante l'esistenza di tale vincolo;

l) relazione che documenti l'eventuale accessibilità al pubblico del complesso o edificio monumentale.

2. Le modalità dell'accessibilità al pubblico degli edifici di cui al precedente comma, sono commisurate alle caratteristiche dei beni ed eventualmente modificate con convenzioni da stipularsi fra il proprietario o legale rappresentante e il presidente della giunta o l'assessore competente, se delegato.

Art. 5.

Piano annuale di intervento finanziario

1. Il piano annuale concerne distintamente gli interventi a favore dei musei e degli altri complessi ed edifici monumentali di cui al precedente art. 1.

2. Per i musei si stabilisce la priorità dei singoli interventi, valutando:

a) la rilevanza del museo;

b) la funzionalità degli interventi rispetto al territorio;

c) il valore monumentale dell'immobile;

d) il completamento di opere iniziate con precedenti finanziamenti o l'urgenza dell'ampliamento della struttura museale, sulla base delle priorità risultanti dagli stralci dei progetti esecutivi presentati;

e) l'orario di apertura al pubblico;

f) il programma di attività e di iniziative del museo.

3. Per i complessi e gli edifici previsti dal precedente art. 1, si stabilisce la priorità dei singoli interventi valutando:

a) il rilevante valore culturale del complesso e dell'immobile, nonché delle raccolte e dell'insieme dei beni culturali ivi ospitati;

b) il tipo di ripristino, l'uso del complesso, nonché il grado di urgenza dei lavori sulla base delle priorità risultanti dagli stralci dei progetti esecutivi presentati;

c) la funzionalità dell'intervento rispetto al territorio;

d) l'accessibilità al pubblico eventualmente già esistente.

4. Il piano annuale d'intervento finanziario individua i beneficiari e gli interventi ammessi a contributo e definisce l'importo complessivo di ciascun contributo.

5. I contributi sono concessi in conto capitale di norma nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 6.

Approvazione del piano annuale e perfezionamento della documentazione per l'erogazione dei contributi

1. La proposta di piano di intervento finanziario della giunta regionale è trasmessa alla competente commissione consiliare che esprime il proprio parere entro i successivi sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

2. L'approvazione della giunta regionale equivale alla concessione di contributi, secondo il piano di riparto stesso; tale piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del piano di intervento finanziario i soggetti beneficiari devono presentare alla giunta regionale, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) l'autorizzazione o la concessione comunale per le opere da realizzare;

b) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

c) la convenzione di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 3 e 4;

d) il certificato di inizio lavori rilasciato dal direttore dei lavori e vistato dall'ufficio tecnico del comune competente per territorio.

Art. 7.

Erogazione dei contributi e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Accertata l'idoneità della documentazione trasmessa, il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvede con proprio decreto all'erogazione del 60% dei contributi previsti.

2. L'ufficio tecnico del comune competente per territorio vista, previo sopralluogo e verifica della documentazione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori che fissa altresì il costo complessivo dell'intervento. Dietro presentazione del predetto certificato, è erogata la quota restante del contributo, ovvero la minore somma dovuta nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento risultante dal predetto certificato, sia inferiore all'importo ammesso a contributo.

3. Al comune interessato viene riconosciuta, a compenso del servizio svolto, una percentuale pari all'1% del contributo assegnato al soggetto beneficiario, da detrarsi dallo stesso a cura della regione Lombardia.

4. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla data di certificazione dell'inizio degli stessi, salva la facoltà della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, di concedere una proroga di tale termine allorquando il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertate dai competenti uffici regionali.

5. Decorso tale termine, il comune competente per territorio accerta comunque lo stato di attuazione dei lavori e determina l'ammontare delle spese sostenute. Al soggetto beneficiario viene confermata dalla Regione la quota di contributo commisurata alla parte di intervento realmente attuata e la contestuale decadenza della restante quota.

Art. 8.

Restituzione del contributo in caso di inadempimento

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con convenzione dal proprietario o legale rappresentante del museo, del complesso o edificio monumentale, la somma corrisposta al beneficiario deve essere restituita alla Regione, maggiorata degli interessi legali calcolati con riferimento al periodo intercorrente tra la data dell'inadempimento e la data dell'effettiva restituzione della somma.

2. Costituisce violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui al precedente comma, il trasferimento della proprietà dell'immobile senza l'assunzione da parte del nuovo acquirente delle limitazioni di proprietà previste nella convenzione stessa.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo devono pervenire alla giunta regionale entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La giunta regionale approva definitivamente il piano di intervento finanziario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi in capitale previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata per il biennio 1983-84 la spesa annua di lire 1.000 milioni.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1984 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai precedenti commi trovano copertura nel bilancio pluriennale 1983-85, parte II «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 2.6.2.1. «Interventi per la promozione, la valorizzazione e la sistemazione di musei», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. Al finanziamento dell'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1983 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante impiego di pari quota del Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui iscritto al cap. 2.5.2.1.2/958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

5. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1) allo stato di previsione delle entrate, titolo 3, categoria 4 «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» è istituito per memoria il cap. 3.4/1641 «Restituzione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi in capitale concessi per interventi urgenti per opere edilizie relative a musei ed altri complessi ed edifici monumentali in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con apposita convenzione»;

2) allo stato di previsione delle spese, parte II, ambito 2, settore 6, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il cap. 2.2.6.2.1/1642 «Contributi in capitale per interventi urgenti per spese edilizie relative a musei e altri complessi ed edifici monumentali ospitanti raccolte o insiemi di beni culturali, di interesse locale non appartenenti ad enti territoriali nonché a favore dei comuni che effettuano le relative prestazioni per una quota pari all'1 % del contributo concesso» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

Art. 11.

Piani di interventi finanziari successivi all'esercizio 1984

1. I piani di intervento finanziario a decorrere dal 1985 saranno attuati previa disponibilità finanziaria da prevedere con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1983, *prot. n.* 21802/10217).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **59.**

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36: «Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo» e all'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31: «Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia

Il termine di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 51, e il termine di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge 5 settembre 1981, n. 57, relativi, rispettivamente, all'efficacia delle misure di salvaguardia nelle aree comprese nel parco dei Colli di Bergamo e del parco delle Groane, sono prorogati fino all'adozione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla scala della cartografia

Il secondo comma, punto 1) dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 36, è così modificato:

«1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1 : 10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare la efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 14 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *agosto* 1983, *prot. n.* 22502/10218).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **60.**

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1983, n. 10.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1983, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Fatta salva la durata a tempo determinato del rapporto, il trattamento normativo, economico e disciplinare in riferimento al livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con

il provvedimento di incarico ai collaboratori estranei all'amministrazione è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale di ruolo, in quanto applicabili ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1983, prot. n.* 20202/10223).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **61.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, recante: « Intervento regionale per la promozione e lo sviluppo del turismo di affari e congressuale in Lombardia ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

La lettera *A*) dell'art. 2, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, è così modificata:

A) la partecipazione delle province, dei comuni, dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano, delle camere di commercio e delle associazioni di categoria interessate allo sviluppo del turismo congressuale e di affari, nonché degli enti provinciali per il turismo, delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo o degli organismi di promozione turistica che subentreranno a norma della legge-quadro sul turismo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1983, prot. n.* 21402/10224).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **62.**

Delega alle province della predisposizione dei piani di trasporto di bacino.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Qualora entro il 30 novembre 1983 non risultino costituiti uno o più consorzi di bacino di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, alla predisposizione del piano di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della stessa legge provvede la provincia nel cui territorio insiste il bacino di trasporto o la parte prevalente di esso; in tale ultimo caso il piano è predisposto d'intesa con la provincia o le province, nel cui territorio insiste la restante parte del bacino di trasporto.

L'attuazione della delega di cui al precedente primo comma è disciplinata dalle norme di cui alla legge regionale 9 gennaio 1978, n. 8, in quanto applicabile, intendendo per consorzi di bacino la provincia.

Art. 2.

Le spese conseguenti alla delega di cui al precedente art. 1 sono a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello statuto regionale, secondo le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, e dalla deliberazione della giunta regionale n. 2/21636 del 13 febbraio 1978.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e successivi iscritte negli stati di previsione delle spese al cap. 1.4.2.2.3.505 la cui denominazione è così modificata « Contributi ai consorzi di bacino per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti nonché alle province per la predisposizione dei piani di trasporto di bacino ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1983, prot. n.* 21502/10226).

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. **63.**

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105: « Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 24 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, è così sostituito:

Enti organizzatori del servizio. — L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

agli enti gestori dei parchi regionali per i territori di rispettiva competenza;

alle comunità montane, per i territori montani non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali;

alle province ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi regionali e delle comunità montane.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio competono alla Regione.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, è sostituito dal seguente:

Corsi di formazione ed esami. — Gli enti di cui al precedente art. 1, primo comma, promuovono, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della giunta regionale, corsi di formazione per guardie giurate da destinare al servizio volontario di vigilanza ecologica.

Al termine dei corsi, i candidati sostengono un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e composta da:

l'assessore preposto al settore ambiente, ecologia, in qualità di presidente;

quattro esperti in discipline ecologiche e ambientali, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dalla giunta regionale;

quattro esperti in discipline giuridiche, di cui due membri effettivi e due supplenti, designati dalla giunta regionale;

due funzionari di pubblica sicurezza, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dal commissario di Governo presso la Regione;

due funzionari del settore ambiente, ecologia, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dall'assessore competente.

due funzionari del Corpo forestale dello Stato distaccati presso la Regione, di cui un membro effettivo ed uno supplente, designati dall'assessore competente.

L'assessore preposto al settore ambiente, ecologia può delegare le funzioni di presidente ad un membro effettivo della commissione.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un impiegato regionale di livello non inferiore al quinto, che, in caso di impedimento, viene sostituito da un supplente.

Ai componenti la commissione spetta un gettone di presenza per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63, e successive integrazioni e modificazioni.

L'indennità di missione, ove dovuta, è riconosciuta ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale nella misura spettante agli impiegati della Regione di livello ottavo.

Art. 3.

Abrogazioni di norme

E' abrogato il sesto comma dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

Art. 4.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge e dall'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 agosto 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 agosto 1983, prot. n. 22352/10216).

(5344)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. **64**.
Modificazione alla legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 31 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

I commi quinto e sesto dell'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1982, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il limite massimo di reddito per l'accesso ai mutui agevolati è stabilito in L. 20.000.000 riferito al reddito complessivo annuo familiare quale risulta nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto, ovvero prima della preassegnazione o della promessa di vendita, purché in data certa, dell'alloggio.

6. Ai fini della determinazione del reddito dei nuclei familiari costituiti, il reddito complessivo di cui al comma precedente è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del sessanta per cento ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 agosto 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 luglio 1983 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 agosto 1983, prot. n. 21802/10245).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. **65**.
Modifiche agli articoli 1, 4, 8 e 14 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1: « Interventi regionali a favore di enti e imprese di trasporto pubblico collettivo di persone. Contributi per investimenti ».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della. Regione n. 35 del 31 agosto 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il punto *b)* dell'art. 1 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è sostituito dal seguente:

« *b)* contributi in capitale ovvero contributi *una tantum* per locazione finanziaria, senza annualità a carico della Regione, per l'acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di depositi con le relative infrastrutture e di sedi, secondo quanto disposto dal titolo III della presente legge ».

Dopo il punto *b*) è aggiunto il seguente punto *c*):

« *c*) contributi per locazione finanziaria con annualità anche a carico della Regione per la realizzazione delle opere previste nel vigente piano regionale dei trasporti ».

Art. 2.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è inserito il seguente comma:

« 1-*bis*. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche in correlazione a contratti di locazione finanziaria senza annualità a carico della Regione ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Il contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 4, è erogato alla Regione, in nome e per conto del beneficiario, alle aziende fornitrici o alle società di locazione finanziaria secondo le seguenti modalità:

entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6, terzo comma, fino alla concorrenza del cinquanta per cento del contributo;

in relazione agli obblighi contrattuali maturati, fino all'ulteriore quaranta per cento del contributo stesso;

entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di consegna del mezzo di trasporto — nel quale deve risultare la rispondenza del mezzo stesso alle norme sull'unificazione nonché alle caratteristiche tecniche concordate tra Regione e società fornitrici al momento della determinazione del prezzo — per il restante dieci per cento ».

Il terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 3. L'erogazione dei contributi per la locazione finanziaria nelle ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 4, è effettuata direttamente alle società locatrici entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al terzo comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota *una tantum* e dopo la consegna del mezzo, entro l'anno solare di ciascuna annualità, per quanto attiene ai contributi annuali ».

Art. 4.

Il primo e il secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'erogazione dei contributi di cui al presente titolo III è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, direttamente a favore di coloro che vantano diritti nei confronti degli assegnatari dei contributi stessi per le alienazioni, forniture, opere e locazioni finanziarie con previsione di riscatto finale effettuate in applicazione della presente legge.

2. L'erogazione del contributo è disposto, fino alla concorrenza della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero alla presentazione del contratto di locazione finanziaria e delle relative annualità o del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *agosto* 1983, *prot. n.* 21502/10242).

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, **n. 66.**

Norme relative al riconoscimento delle istituzioni culturali di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 31 *agosto* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzioni culturali di interesse regionale

1. Gli enti, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni culturali, operanti nel territorio regionale, che recano un apporto particolarmente elevato allo sviluppo culturale, scientifico, artistico e sociale, possono essere riconosciuti di interesse regionale.

2. Il riconoscimento è concesso con deliberazione della giunta regionale, in base ai requisiti di cui al successivo art. 2, sentita la commissione consiliare competente.

3. Periodicamente e con cadenza non inferiore a tre anni, la giunta regionale provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle istituzioni culturali riconosciute precedentemente e delle proposte degli enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che siano entrati in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento.

4. La giunta regionale cura con le modalità da essa stabilite, la tenuta dell'elenco delle istituzioni culturali riconosciute di interesse regionale. Tale elenco può essere modificato od integrato in base alla verifica prevista al comma precedente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

1. Il riconoscimento come istituzione culturale di interesse regionale può essere richiesto dagli enti di cui al primo comma dell'art. 1 che abbiano i seguenti requisiti:

che gli enti non perseguano scopi di lucro;

che gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;

che gli enti promuovano e svolgano attività di ricerca, documentazione e informazione;

che gli enti svolgano la loro attività sulla base di una programmazione pluriennale e dispongano di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento delle loro attività;

che i programmi delle attività interessino specificamente la comunità regionale.

2. Alle domande di riconoscimento devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto, la documentazione finanziaria relativa alle risorse economiche dell'ente, la documentazione sull'attività svolta e il programma delle attività future.

3. Rimangono fermi i riconoscimenti effettuati per gli enti culturali in base all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71, prima dell'entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelli operati a favore di istituti previsti nella tabella di cui all'art. 1 della legge n. 123 del 2 aprile 1980.

Art. 3.

Contributi alle istituzioni di interesse regionale

1. Agli enti che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale, di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi, anche pluriennali, per iniziative e programmi concernenti le loro attività di istituto, e comunque non rientranti nei programmi di promozione educativa e culturale concordati con la Regione, di cui all'art. 10, terzo comma, della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53.

2. I soggetti interessati debbono presentare i propri programmi alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il contributo è deliberato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

4. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla giunta, settore cultura e informazione, il resoconto delle attività svolte e il conto consuntivo.

5. Condizione per l'erogazione del contributo regionale è la presentazione della documentazione di cui al precedente comma.

6. La giunta regionale, in caso di inattività dell'ente, procede alla revoca del contributo e denega la prosecuzione della concessione dello stesso.

7. Il settore cultura e informazione vigila comunque sulla destinazione dei contributi e presenta alla commissione consiliare competente una relazione triennale sulla base dei resoconti delle attività svolte e dei conti consuntivi presentati dai singoli istituti.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1978, n. 71, nonché le parole « culturale » e « artistico » di cui all'art. 3 della stessa legge.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per la finalità di cui al precedente art. 3 sono autorizzate, a partire dall'esercizio 1984, spese per la concessione di contributi ad enti che abbiano ottenuto il riconoscimento di istituzione culturale di interesse regionale alla cui determinazione si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, parte I, ambito 1, settore 6, attività 3, finalità 1, è istituito al capitolo 1.1.6.3.1.1662 « Contributi per le istituzioni culturali di interesse regionale ».

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per l'esercizio finanziario 1983 e fino all'esaurimento delle attività in atto su tale esercizio si applicano le norme vigenti prima della abrogazione di cui al precedente art. 4, salvo gli atti per il riconoscimento di nuove istituzioni le cui istanze saranno istruite ai fini del loro eventuale inserimento nell'elenco di cui all'art. 1, quarto comma, che sarà predisposto a partire dal 1984.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *agosto* 1983, *prot. n.* 20602/10241).

(5397)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di *quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

(c. m. 411100832790) **L. 500**